



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Società partecipate

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 197

Del 14/10/2015

OGGETTO:

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE società partecipate - art..1, commi 611 e seg. L.n.190/2014 - I.E.**

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 18,30 in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	Seri Massimo	Si	14)	Garbatini Aramis	Si
2)	Aguzzi Stefano	Si	15)	Luzi Carla	Si
3)	Ansuini Roberta	Si	16)	Minardi Renato Claudio	Si
4)	Bacchiocchi Alberto	No	17)	Nicolelli Enrico	Si
5)	Brunori Barbara	Si	18)	Omiccioli Hadar	Si
6)	Ciaroni Terenzio	Si	19)	Perini Federico	Si
7)	Cucchiarini Sara	No	20)	Pierpaoli Dana	Si
8)	Cucuzza Maria Antonia Rita	Si	21)	Ruggeri Marta Carmela Raimonda	No
9)	De Benedittis Mattia	Si	22)	Santorelli Alberto	Si
10)	Delvecchio Davide	No	23)	Serra Laura	Si
11)	Fanesi Cristian	Si	24)	Severi Riccardo	No
12)	Fulvi Rosetta	Si	25)	Torriani Francesco	Si
13)	Fumante Enrico	Si			

Presenti: **20** Assenti: **5**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **Delvecchio Davide -Ruggeri Marta Carmela Raimonda**

Il Sig. **MINARDI RENATO CLAUDIO**, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Perini Federico, Serra Laura, Garbatini Aramis.**

*In precedenza sono entrati i consiglieri : Bacchiocchi,Severi,Cucchiarini.  
E' uscito il consigliere Fanesi Cristian  
Sono presenti N. 22 consiglieri*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la normativa in oggetto;

VISTA la prescritta relazione predisposta ed approvata dal Sindaco in data 31/03/2015 p.g.n.21467 nonché pubblicata presso il sito nella sezione "amministrazione trasparente" ed inviata alla Corte Conti Marche sez.Controllo;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.102/2015 relativa all'oggetto; valutati i termini non perentori della stessa in quanto non presenti nella fonte legislativa di riferimento;

CONSIDERATO che, nonostante il tenore della disposizione in oggetto e fermo restando le specifiche competenze attribuite dalla stessa al Sindaco, si ritiene opportuno adottare il presente provvedimento deliberativo volendo comporre le criticità sottese alla peculiare scelta legislativa con cui si è individuato il legale rappresentante dell'ente quale soggetto che approva il piano a cui possono accedere decisioni che, in via generale, l'ordinamento degli enti locali attribuisce alla competenza consiliare; rilevato infatti come sia il Sindaco che, in base al disposto letterale del comma n.612, deve "definire" ed "approvare" il piano; non è affatto chiaro se il legislatore abbia in tal modo inteso dotare di valore esecutivo e conformativo l'approvazione di tale piano da parte del legale rappresentante dell'ente - vertice politico- ovvero se tale attività si collochi in un contesto di concertazione tra Sindaco ed Consiglio Comunale che resterebbe, in tale prospettiva, titolare delle decisioni finali quale organo di indirizzo politico - amministrativo sulla base delle tipiche prerogative di cui all'art.42 del D.Lgs.n.267/2000;

ATTESA, comunque, la volontà del Sindaco di adottare le determinazioni finali comunque avvalendosi del supporto consiliare; *"peraltro, la competenza attribuita agli organi di vertice accentua il rilievo politico del processo di razionalizzazione, che resta sindacabile dall'organo magistratuale in caso di violazione dei parametri di razionalità, nell'ambito del controllo di legalità e di regolarità più volte richiamato dalla Corte Costituzionale (CORTE CONTI - Sez.AUTONOMIE deliberazione 24/2015 p.g.4);* pertanto ove il principio di "finalità istituzionale" sia congruamente motivato ed ancorato alle reali esigenze territoriali non esistono violazioni di legge al riguardo emergendo l'insindacabilità delle scelte politiche in relazione alla cura degli interessi della comunità ai sensi dell'art.3, comma n.2, del D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la nota p.g.42164 del 18/06/2015 con cui gli uffici comunali competenti hanno richiesto, sensi della delibera della Giunta Comunale sopra citata, un parere al Collegio dei Revisori dei Conti in data 18/06/2015 con p.g.n.42164 evidenziando il termine "ordinatorio" del 30/06/2015; rilevato che il riscontro del Collegio pone, sostanzialmente, le maggiori problematiche in relazione alla partecipazione presso la "Fanum Fortunae" di cui però non si analizza il profilo afferente la qualificazione di "interesse generale" riconosciuto alla partecipata sul presupposto dell'insindacabilità delle scelte politiche sottese in relazione alle finalità perseguite; in ordine alle criticità relative alla Rincicotti&Orciani il Collegio rimanda al proprio precedente verbale n.14/2015;

VISTA la nota della Camera di Commercio del 15/05/2015 PEC del 18/05/2015 p.g.n.33957 con cui si sollevano problematiche al mantenimento da parte dell'ente camerale della partecipazione a motivo dei

ritardi nella realizzazione della pista in asfalto; in tale ambito si evidenzia che, in ogni caso, le perdite pregresse possono essere sostenute in ragione di una ripresa delle attività perseguibile nel medio periodo;

RILEVATO che, come risulta dai verbale dell'Assemblea Soci della Fanum Fortunae del 30/06/2015 depositato in atti d'ufficio, le criticità del bilancio non attengono tanto all'applicazione di tariffe ovvero prezzi incongrui rispetto alla copertura dei costi (in base al bilancio 2014 risulta che il *trend* dei ricavi delle attività caratteristiche è in miglioramento) quanto alla risoluzione di gravi problematiche legali consolidatesi in ordine a mancati introiti per l'uso degli hangar per cui si sono attivate tutte le azioni possibili per il recupero del credito nonché di correlata responsabilità societaria; pertanto si condivide, ovviamente, quanto sostenuto dal Collegio dei Revisori di questo Comune circa la necessità della società aeroportuale di perseguire l'equilibrio di bilancio in un contesto di sostenibilità nel medio-lungo periodo (peraltro si osserva che tutti gli utili nel tempo prodotti sono sempre stati investiti nel miglioramento della struttura);

VISTE le delibere di Giunta n.199/2014 e n.377/2014 in ordine alle dinamiche amministrative afferenti l'aeroporto cittadino;

RILEVATO, in ordine alla "Società Aeroportuale Fanum Fortunae srl", quanto segue:

a) il Comune di Fano -socio fondatore assieme alla Provincia di Pesaro-Urbino ed alla Camera di Commercio- ha ritenuto di dover mantenere la partecipazione all'interno della società di che trattasi perché la stessa, pur nella marginalità ed esiguità della struttura aeroportuale, espleta un servizio latamente riferibile alla nozione di "*interesse generale*" (in cui rientra anche il trasporto aereo) ai sensi del combinato disposto delle comunicazioni della Commissione Europea n.281/1996 e n.17/2001 – Libro Verde della Commissione Europea del 21 maggio 2003-; inoltre la società, consentendo l'operatività della struttura aeroportuale, assolve anche ad un evidente interesse dell'ente locale legato allo sviluppo ed alla promozione del territorio per le connessioni turistiche, economiche e sportive; tali finalità attengono, senza dubbio, a "finalità istituzionali" proprie dell'ente locale richieste dalla normativa in oggetto (si osserva che le "finalità istituzionali" attengono ad un contesto più ampio delle "funzioni fondamentali" come di seguito specificato -in cui comunque detta attività può rientrare ai sensi dell'art.14, comma n.27 lett.b) del D.L.n.78/2010-); "34. *L'autorità pubblica competente può considerare che certe attività economiche svolte dagli aeroporti costituiscano un servizio di interesse economico generale. L'autorità impone in tal caso al gestore dell'aeroporto una serie di oneri di servizio pubblico per garantire che l'interesse pubblico generale sia adeguatamente tutelato.*" (cfr. 3.2.2. Le attività di servizio di interesse economico generale svolte dagli aeroporti - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali -2005/C 312/01-);

b) il numero degli amministratori non supera quello dei dipendenti (la società è infatti dotata di un "amministratore unico" -che non percepisce compensi- e di n.1 dipendente; inoltre, al fine di ridurre i costi operativi di struttura, l'Assemblea dei Soci, in data 30/06/2015, ha deliberato la prossima (maggio 2016) composizione monocratica del controllo sindacale accogliendo la proposta della Camera di Commercio di Pesaro Urbino;

c) la predetta società non costituisce una sovrastruttura organizzativa con inutile dispendio di risorse pubbliche ed è connaturata all'opportunità di consentire l'operatività dell'aeroporto di Fano per le modeste dimensioni dello stesso ma per il valore strategico che la città riconosce a tale struttura; è infatti difficilmente presumibile, anche se non escludibile a priori, che esistano pretese concorrenziali in materia per il rischio non adeguatamente remunerativo dell'investimento dei privati (principio dell'"utile ragionevole" di derivazione comunitaria); il mantenimento di tale partecipazione non è pertanto ricollegabile ad intenti elusivi delle disposizioni in materia di *spending review*; si richiamano altresì gli interessi patrimoniali del Comune di Fano desumibili dalle delibere di Giunta n.199/2014 e 377/2014;

VISTO l'art.118 della Costituzione nonché l'art.3-13 del D.Lgs.n.267/2000; considerato che

l'ordinamento giuridico prevede, in relazione alle funzioni dei comuni, quanto segue:

- funzioni proprie
- funzioni conferite-attribuite-delegate
- funzioni fondamentali

Il termine generico di "finalità istituzionali" deve pertanto essere riferito a tutte le funzioni previste dall'ordinamento giuridico della Repubblica e ricomprende dunque anche alle "funzioni proprie"; se il legislatore avesse voluto usare il termine "funzioni fondamentali" ovvero "finalità fondamentali" nella normativa in oggetto lo avrebbe fatto; in realtà non è sostenibile uno stretto parallelismo tra "funzioni fondamentali" e "finalità istituzionali" poiché il legislatore avrebbe in tal modo leso l'autonomia dell'ente locale quale centro esponenziale e primario degli interessi della comunità; *"È stato in altra sede a lungo dibattuto il tema del metodo di determinazione delle funzioni proprie e non del tutto univoci sono stati gli orientamenti espressi in dottrina<sup>21</sup>. Tuttavia, su un punto sembra essersi raggiunto un generale consenso, e cioè che le "funzioni proprie" non sono rimesse al legislatore statale o a quello regionale e che eventuali leggi statali o regionali, che avessero la pretesa di definirle, avrebbero un carattere meramente ricognitivo e non costitutivo, per cui potrebbe darsi anche l'evenienza che una funzione sia propria di un ente locale, quand'anche la legge (statale o regionale) abbia omissis di statuire in tal senso."*

[http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/6/20041210124752\\_10-113-232-21.pdf](http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/6/20041210124752_10-113-232-21.pdf);

RITENUTO che, in tale prospettiva, sia utile richiamare anche autorevole dottrina secondo cui: *"Le due nozioni, rispettivamente di funzioni proprie e di funzioni fondamentali sono previste dalla Costituzione a fini diversi. Le funzioni proprie indicano l'ambito identificativo dell'ente locale, dal punto di vista funzionale, che deve essere rispettato da ogni legislatore; a prescindere dall'essere o meno dette funzioni, comprese tra le funzioni fondamentali ai sensi dell'art.117, 2° co.; lett.p). La nozione rappresenta una sorta di garanzia generale dell'effettività dell'autonomia locale, nel senso che assicura in capo alle Province e Comuni un nucleo essenziale di funzioni da esercitare sotto la propria responsabilità, in assenza delle quali vien meno la stessa situazione di autonomia. E' chiaro che questo nucleo di funzioni non è configurabile in modo esatto ed univoco, pur potendo essere utile a tal fine lo sviluppo storico della normazione e delle funzioni (e attività) comunque esercitate dagli enti locali, così come l'evoluzione delle esigenze locali"* (cfr. Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo IV ed.);

RILEVATO che, in ordine alle criticità rilevate nei confronti della società Rincicotti&Orciani, si sono definitivamente assunte le motivate, approfondite e dibattute decisioni del caso con delibera di questo Consiglio Comunale n.108/2015 con la partecipazione istruttoria anche del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.14/2015;

DATO ATTO della delibera della Giunta Comunale n. 305/2015 in ordine ai criteri di individuazione dell'Advisor nel contesto della relativa procedura di gara deliberata da questo Consiglio Comunale; tenuto conto del ripetuto richiamo del Collegio dei Revisori in ordine alla necessità di fusione;

VISTO il verbale del Collegio di Revisori dei Conti n. 21 del 30/07/2015 relativo all'oggetto;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento d'Organizzazione;

ACCERTATA ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che non comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

VISTA la presente proposta di deliberazione inviata dal Sindaco in data 06.10.2015;

VISTO il verbale N.14 della Commissione IV in data 12.10.2015;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali":

Dirigente responsabile Settore I° Dott. Celani Pietro in data 06.10.2015, favorevole;  
Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Mantoni Daniela in data 06.10.2015, non dovuto;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: n.22

VOTANTI: n.18

VOTI FAVOREVOLI:n. 15

VOTI CONTRARI: n. 3 ( Ansuini, Omiccioli, Pierpaoli)

ASTENUTI: n. n. 4 ( Aguzzi, Cucuzza, Garbatini, Santorelli)

#### **DELIBERA**

1. di ASSENTIRE il piano predisposto ed approvato dal Sindaco citato in premessa con le osservazioni e le specificazioni di seguito indicate;

a) le azioni da assumere in relazione alla società Rincicotti&Orciani sono contenute nella deliberazione di questo Consiglio Comunale n.108/2015 relativa al PEF igiene ambientale 2015; in tal senso devono puntualmente conformarsi sia ASET spa che la società "Rincicotti&Orciani";

b) di confermare la decisione in ordine alla fusione ASET spa ed ASET Holding spa come da delibera del Consiglio Comunale n.28/2015 e delibera della Giunta Comunale n.305/2015 che integralmente si richiamano;

c) di condividere il mantenimento della partecipazione presso la "Società Aeroportuale Fanum Fortunae srl" tenuto conto di quanto riscontrabile nella delibera di Giunta n.199/2014 e n.377/2014; di condividere il principio che le attività riferibili alla predetta società sono latamente qualificabili quale "servizio di interesse generale" e comunque attengono al novero delle "funzioni proprie" del Comune di Fano per la rilevanza attuale e strategica di detta struttura per la promozione, anche economica, del relativo territorio; tale mantenimento opera nelle more del previsto ed auspicabile affidamento e convenzionamento da parte di ENAC (delibera del relativo cda n.52/2014); tale orientamento potrà essere oggetto di successive e diverse decisioni del Comune di Fano valutando il contegno che assumeranno gli altri soci pubblici (si evidenzia l'ipotizzata dismissione delle quote manifestata dalla Camera di Commercio di Pesaro Urbino in relazione, essenzialmente, ai ritardi afferenti la realizzazione della pista in asfalto); in ogni caso devono essere perseguite azioni che, in un contesto di equilibrio di gestione economico-finanziaria, concorrano al mantenimento dell'operatività della struttura aeroportuale, scongiurandone la chiusura, secondo i principi desumibili dalla delibera di Giunta n.199/2014 e n.377/2014;

2. si allega:

-relazione Sindaco del 31/03/2015 p.g.n.21476 pubblicata, ai sensi di legge, su "amministrazione trasparente" (omessi gli allegati);

-nota uffici comunali p.g.42164 del 18/06/2015;

-verbale Collegio dei Revisori dei Conti n.21/2015;

-nota Camera Commercio del 15/05/2015 PEC del 18/05/2015 p.g.n.33957;

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: n.22

VOTANTI: n.17

VOTI FAVOREVOLI:n. 14

VOTI CONTRARI: n.3 ( Ansuini, Omiccioli, Pierpaoli)

ASTENUTI: n. n. 5 ( Aguzzi, Cucuzza, Fulvi, Garbatini, Santorelli)

**DELIBERA**

di DICHIARARE il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

**Il Presidente**  
Minardi Renato Claudio  
F.to digitalmente

**Il Segretario Generale**  
Renzi Antonietta  
F.to digitalmente

---

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **197** del **14/10/2015** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 15/10/2015

L'incaricato dell'ufficio segreteria  
**MANNA GIOVANNA**

---



Camera di Commercio  
Pesaro e Urbino

Prot. n° 8715

15 MAG 2015

Cat 16 Classe 10

Pesaro,

All'Amministratore Unico  
di Società Aeroportuale *Fanum Fortunae* Scarl

e p.c.

Al COMUNE di Fano

Alla PROVINCIA di Pesaro e Urbino

LORO SEDI

Ufficio: Segreteria Generale

**OGGETTO: Piano di razionalizzazione 2015: mantenimento partecipazione camerale condizionata.**

La Giunta camerale con delibera n. 28/G.C. del 30/03/15, in occasione della predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex L. n. 190/2014, ha stabilito di mantenere la propria quota di partecipazione nella Società Aeroportuale *Fanum Fortunae* Scarl, condizionandola all'avvio dei lavori per la realizzazione della pista in asfalto entro un periodo temporale stabilito: il 31/12/2015.

La Giunta ha infatti valutato che in mancanza del realizzarsi di tale condizione la concretizzazione della finalità istituzionale della società aeroportuale - di "promozione e sostegno dei trasporti aerei civili, privati e commerciali, dello sviluppo aereo" - non potrà essere pienamente colta, residuando attività in prevalenza diportistiche, di scuola di aviazione o di soccorso sanitario.

Si propone, pertanto, di avviare immediatamente un più serrato confronto con gli altri soci pubblici e stabilire termini comuni e condivisi di verifica delle condizioni di realizzazione dell'atteso intervento straordinario, in esito alla cui verifica assumere le conseguenti decisioni di eventuale dismissione di partecipazione o, più verosimilmente, di messa in liquidazione della struttura, stante l'attuale difficoltà a collocare le quote sul mercato privato e dato per scortato l'impossibilità per il Comune e la Provincia di rilevare le quote camerale.

Per quanto concerne le misure di razionalizzazione delle spese di gestione - atteso che sin dal 2013, comunque, il C.d.A. è stato sostituito da un organo monocratico che non percepisce alcun compenso - eventuali recuperi economici possono riguardare la riduzione ad organo monocratico del Collegio Sindacale e/o la riduzione dei compensi.

Le perdite del biennio 2012-2013 richiedono, in ogni caso, un attento monitoraggio da parte dei soci sulla sostenibilità nel medio-lungo periodo della partecipazione, non essendoci più le condizioni, almeno per questo Ente, per sostenere una gestione passiva se non in vista di una "ripresa" dell'attività, comunque ragionevolmente perseguibile nel breve periodo.

Pertanto il socio camerale chiederà, possibilmente d'intesa con gli altri soci pubblici, ufficialmente in assemblea le modifiche statutarie e le decisioni gestionali coerenti con quanto sopra.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Gr. Uff. Alberto Drudi



Camera di Commercio  
Industria Artigianato Agricoltura Pesaro e Urbino  
Corso XI Settembre, 116 - 61100 Pesaro  
Tel. +39.0721.357.1 Fax +39.0721.31015  
www.ps.camcom.it - info@ps.camcom.it  
P.IVA 00135390417





COMUNE DI FANO  
Provincia di Pesaro Urbino  
SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE -

Pg.n.42164  
del 18 giugno 2015

Collegio Sindacale di  
Aset spa

Collegio Sindacale di  
Aset Holding spa

Collegio Revisori del  
Comune di Fano

Oggetto: richiesta parere - delibera di Giunta n.102/2015.

Facendo seguito alla nota del sottoscritto del 29/04/2015 pg.29099 si riscontra il parere espresso dalle S.L. in ordine alla Ditta Rincotti & Orciani srl i cui esiti saranno riscontrabili nella delibera del consiglio comunale PEF 2015.


Nel contempo si evidenzia che la delibera di giunta n.102/2015 prevedeva un parere complessivo sul piano di razionalizzazione da parte del Collegio dei Revisori del Comune di Fano e limitatamente alle società Aset spa e Aset Holding spa che da parte dei relativi Collegi Sindacali.

Fermo restando il termine ordinatorio fissato al riguardo dalla Giunta Comunale nei termini sopra esposti è richiesto il relativo parere.

La documentazione può essere consultata presso il sito del Comune di Fano / Amministrazione Trasparente / Società Partecipate.

A disposizione per quanto possa occorrere.

Distinti saluti.



Dirigente  
Rietro Celani



### RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale nr. 21 – del 30 Giugno 2015

---

#### OGGETTO: RELAZIONE ART. 1, comma 611 e segg. Legge n. 190/2014

---

Il giorno **30 Giugno 2015** i sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fano:

- Rag. Carlo Alberto Magini (Presidente)
- Dott.ssa Debora Arcangeli (Effettivo)
- Dott. Sergio Moretti (Effettivo),

nominati con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 1 del 10/01/2013, si sono riuniti per esaminare la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto "Relazione art.1, commi 611 e seg. l.n.190/2014 - Società Controllate «In House»"; il parere è richiesto ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b) n. 3 "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni", come modificato dal DL 174/2012, conv. con L.213/2012.

Il parere è stato richiesto con Delibera di Giunta n. 102/2015, portata a conoscenza del Collegio con comunicazione del Dirigente Dr. Pietro Celani P.G. n. 42164 del 18 giugno 2015, recante termine, definito "ordinatorio", del 30.06.2015. La richiesta rimanda per la documentazione di riferimento al sito del Comune di Fano, sezione "Amministrazione trasparente / Società Partecipate".

#### ESAMINATA

La Relazione del Sindaco, datata 31/03/2015, p.g. n. 21476, che si suddivide in tre sezioni: società controllate "in House", società partecipate non controllate e società già in dismissione, come di seguito riassuntivamente rappresentata:

#### SOCIETA' CONTROLLATE IN HOUSE

- 1) **ASET spa -(fusione ASET Holding spa )- (Quota di partecipazione 97,02%);**  
Quota di partecipazione indiretta:
  - a) AES Fano distribuzione GAS srl (49,48%);
  - b) Rincicotti & Orciani srl (97,02%)



La società opera nel campo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica principalmente il SII e l'Igiene Ambientale ed il servizio di pubblica illuminazione. E' stato avviato un processo di fusione con ASET Holding spa. La fusione deve trovare compimento entro il 31/12/2015. La Relazione prevede che *"nell'ambito di tale complessivo riassetto, tramite fusione, saranno analizzate accuratamente anche le dinamiche delle partecipate di II livello. L'operazione avviata riscontra le previsioni delle lett. d – e del comma 611 della L.n.190/2014"*.

### **Rincicotti e Orciani srl – (ulteriori verifiche)**

In merito alla società sopra indicata si richiama il verbale di questo Collegio nr. 14 del 04.05.2015.

### **A.E.S. Fano distribuzione GAS srl -(mantenimento)-**

La costituzione di tale società ha consentito di conseguire l'affidamento con gara del relativo servizio con un congruo canone per il Comune di Fano pari al momento ad euro 775.000,00 il mantenimento della partecipazione dovrà essere valutato nell'ambito della criticità relativa alla coesistenza, nell'unica società derivante dalla fusione, sia della componente distributiva (A.E.S. Fano distribuzione GAS srl) che della componente di vendita (Prometeo spa) secondo i principi della riforma di settore introdotti con il D.Lgs.n.164/2000 -c.d. "Decreto Letta"-

### **2) ASET Holding spa -(fusione ASET spa)- 97,21%**

Quote di partecipazione indiretta

- a) Adriacom Cremazioni srl (48,61%)
- b) Prometeo spa (11,33%)
- c) ASET Entrate srl (58,33%)

A tale società è stata affidata la proprietà delle reti relative ai servizi pubblici. Svolge in via accessoria per conto del Comune di Fano la gestione delle farmacie nonché i servizi afferenti i parcheggi a pagamento oltre che l'illuminazione votiva cimiteriale. La società è stata inoltre individuata al fine di istituire il servizio di cremazione cimiteriale in partnership con altre realtà pubbliche provinciali (ASPES spa). Per gli assetti delle partecipate di II livello si rimanda a quanto sopra riferito in materia di fusione.

### **ASET Entrate srl -(mantenimento)-**

Si prevede il mantenimento, peraltro la società è stata recentemente creata. Il Socio privato operativo, in aderenza ai principi comunitari in materia di PPPI, è stato scelto tramite gara.



### **ADRIACOM Cremazioni srl -(mantenimento)-**

La partecipazione risulta da mantenere – si occuperà prevalentemente della realizzazione e gestione di un impianto di cremazione. L'impianto è l'unico ipotizzato in provincia e potrà contare su di un bacino d'utenza ancora maggiore.

### **PROMETEO spa -(mantenimento)-**

La partecipazione risulta da mantenere- Il trend estremamente positivo di dividendi di Prometeo spa di competenza di ASET Holding spa (mediamente oltre i 700.000,00 euro annuali) esclude, al momento, ogni ipotesi di cessione della partecipazione, in relazione al supporto degli equilibri del bilancio corrente del Comune di Fano.

## SOCIETA' PARTECIPATE "NON CONTROLLATE"

- 3) **Soc. Aeroportuale Fanum Fortunae srl - (mantenimento)-** (Quota partecipazione 42,46%) In considerazione dei rilevati investimenti prodotti nel tempo dal Comune di Fano sul sedime aeroportuale, il Sindaco ritiene sussistente l'interesse istituzionale dell'ente al mantenimento della partecipazione societaria per la promozione economica e turistica della città e del territorio di riferimento.
- 4) **AMI spa -(mantenimento)-** (Quota di partecipazione 5,01%)
- 5) La relazione prevede che il mantenimento della partecipazione, data anche l'esiguità della stessa, dovrà essere riconsiderato entro il 31/11/2015 tenuto conto che i proventi di una cessione possono essere utilizzati al di fuori del patto di stabilità.  
Quote di partecipazione indiretta:
  - a) Mobilitami srl (1,50%)
  - b) Adriabus s.c. a r.l. (2,35%)
  - c) Pesaro Parcheggi spa (0,66%)
  - d) Convention Bureau srl (0,18%)
  - e) Consorzio Urbino e Montefeltro (0,15%)
- 5) **Consorzio Navale Marchigiano a r.l. -in liquidazione-** (19,93%)
- 6) **Convention Bureau Terre ducali srl -(eliminazione)-**(3,90%)

## SOCIETA' GIA' IN DISMISSIONE

- 7) **Cosmob spa**



# COMUNE DI FANO

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Magini Carlo Alberto (Presidente) – Dott.ssa Arcangeli Debora – Dott. Moretti Sergio

8) Megas Net spa

9) Marche Multiservizi spa

### PREMESSO

- Che la normativa di riferimento non prevede un parere da parte dell'Organo di revisione del Comune circa il Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie di cui al c. 612 della L. 190/2014, essendo semmai l'attività del Collegio dei revisori limitata ad un controllo successivo di legittimità sui contenuti del piano stesso;
- Che per le Società Controllate "in House" il Collegio rimanda a quanto già chiaramente espresso in seno alla Relazione al Rendiconto 2014 ed al Parere sul Bilancio di Previsione 2015, confermando quindi l'urgenza di procedere alla fusione delle due società in un contesto di concreto ed effettivo esercizio delle funzioni di controllo che competono all'Ente;
- Che per quanto riguarda la società Rincicotti e Orciani Srl si rimanda al precedente verbale n. 14 del 04.05.2015;

### RAPPRESENTA

- Che in merito alle Società Partecipate "non controllate" è opportuno richiamare la definizione di controllo accolta dalla Corte dei Conti, che fa riferimento ad elementi di valutazione ulteriori rispetto alla mera quota di capitale, quali, ad esempio, il diritto di nomina di amministratori e componenti l'organo di controllo, altri vincoli contrattuali che subordinano la sussistenza della partecipata alle erogazioni dell'Ente socio;
- Che in merito alle Società Partecipate "non controllate", avuto riguardo alla espressa richiesta relativa alla Soc. Aeroportuale Fanum Fortunae srl, ricevuta dal Presidente della VII Commissione di Garanzia e Controllo, il Collegio, preso atto della corrispondenza intercorsa tra i Consiglieri Comunali del gruppo denominato "Movimento 5 Stelle Fano" e la Prefettura di Pesaro e Urbino, ritiene che le indicazioni fornite nel piano ex art. 1 c. 612 della Legge 190/2014, nel caso specifico di mantenimento della partecipazione, abbiano una valenza prettamente politica sulla quale non è dato al Collegio intervenire, stante, in particolare, il riconoscimento del carattere di *interesse generale* che viene riconosciuto alla partecipata.



# COMUNE DI FANO

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Magini Carlo Alberto (Presidente) – Dott.ssa Arcangeli Debora – Dott. Moretti Sergio

Non di meno il Collegio ritiene che, stante il prevalente interesse della salvaguardia degli investimenti effettuati dall'Ente sull'area di sedime aeroportuale, l'*interesse generale* qui individuato nella finalità di *promozione economica e turistica della città e del territorio di riferimento* dovrebbe essere maggiormente tutelato attraverso una oculata amministrazione della società partecipata che tenda alla copertura dei costi amministrativi e di gestione in generale, applicando ai servizi forniti agli utenti privati tariffe che, in un'ottica paragonabile ai servizi a domanda individuale (di ben superiore interesse per la collettività amministrata dall'Ente), portino al conseguimento del pareggio di bilancio.

Obiettivo che non contrasta con la qualificazione di società partecipata "non controllata".

L.C.S.

FANO, 30 Giugno 2015

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Carlo Alberto Magini

Dott.ssa Debora Arcangeli

Dott. Sergio Moretti